

## REGOLAMENTO (UE) N. 1126/2010 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2010

**che modifica il regolamento (CE) n. 1547/2007 riguardo ad una proroga del periodo transitorio per depennare la Repubblica di Capo Verde dall'elenco dei paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) La Repubblica di Capo Verde (di seguito «Capo Verde») è uno dei paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati (chiamato anche regime «Tutto tranne le armi» o EBA) nell'ambito del sistema di preferenze tariffarie generalizzate dell'Unione.
- (2) L'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 732/2008 stabilisce l'esclusione di un paese dal regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati se tale paese è escluso dalle Nazioni Unite dall'elenco dei paesi meno sviluppati. Lo stesso articolo prevede anche la fissazione di un periodo transitorio di almeno tre anni prima che tale esclusione diventi efficace.
- (3) Capo Verde è stato escluso dalle Nazioni Unite dall'elenco dei paesi meno sviluppati a partire dal 1° gennaio 2008 <sup>(2)</sup>.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1547/2007 della Commissione <sup>(3)</sup> stabilisce che Capo Verde sia depennato dall'elenco dei beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno

sviluppati a partire dal 1° gennaio 2011, allo scadere di un periodo transitorio di tre anni.

- (5) Il periodo transitorio accordato a norma del regolamento (CE) n. 1547/2007, che ha coinciso con un periodo di crisi economica, è stato caratterizzato da un calo del volume degli scambi, che ha ostacolato gli sforzi di diversificazione economica di Capo Verde. Tale periodo transitorio non ha quindi permesso a Capo Verde di disporre del tempo necessario per superare l'eccessiva dipendenza da un settore chiave d'esportazione e di attenuare così le eventuali ripercussioni negative dell'esclusione dal regime EBA. È opportuno pertanto che tale periodo sia prorogato sino al 1° gennaio 2012.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle preferenze generalizzate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1547/2007 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 1*

La Repubblica di Capo Verde è depennata dall'elenco dei beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati figurante nell'allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008, a partire dal 1° gennaio 2012.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2010.

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU A/Res/59/210 del 20 dicembre 2004.

<sup>(3)</sup> GU L 337 del 21.12.2007, pag. 70.